

Liquidazione coatta amministrativa - Cass. 13838

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Azione revocatoria fallimentare - Prescrizione - Art. 2935 c.c. - Decorrenza - Delimitazione del periodo sospetto - Esclusione.

In tema di prescrizione dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, la regola secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., si riferisce al termine fissato per l'esercizio della detta azione, non anche alla delimitazione del periodo sospetto, di cui all'art. 67 l.fall., e alla conseguente identificazione degli atti revocabili al suo interno, per i quali, nell'ipotesi di consecuzione di procedure concorsuali, il computo a ritroso di tale periodo decorre dalla data di ammissione alla prima procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13838 del 22/05/2019 (Rv. 654043 - 01)

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2935 – Decorrenza della prescrizione